

CONTRATTO QUADRO 2013-2015
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013



L'anno 2013 il giorno nove del mese di settembre

TRA


La Provincia di Roma, (di seguito anche "la Provincia") con sede in Roma, Via IV Novembre n.119/A nella persona del Direttore Generale, Dott. Vincenzo STALTERI, nato a Ardore il giorno 31.08.1948, per la carica domiciliato presso la sede dell'Amministrazione Provinciale,

E

La Società *in house* Capitale Lavoro S.p.A. (di seguito anche "la Società"), con sede in Via Beniamino Franklin n. 8, nella persona del Presidente, Dott. Claudio PANELLA, nato a Roma, il giorno 20.01.1955, per la carica domiciliato presso la sede della Società;

di seguito, congiuntamente

PREMESSO



che il Consiglio Provinciale di Roma nella seduta del 24 giugno 2002 ha adottato la deliberazione n. 183 concernente la costituzione della società denominata Capitale Lavoro S.p.A, con conseguente approvazione del relativo Statuto, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

che con atto a rogito del Notaio Michele De Facendis in data 2 agosto 2002 rep. n. 94817 racc. n. 7317, si è costituita la predetta Società con capitale sociale pari ad Euro 250.000,00 (euro duecentocinquantomila/00) interamente sottoscritto dalla Provincia di Roma;

che con atto a rogito del Notaio Luciana FIUMARA, in data 30 maggio 2013, rep. n. 27551 raccolta n. 16712, si è aumentato il capitale sociale della società Capitale Lavoro S.p.A. a € 1.000.000,00;

che la Società nel perseguire i propri scopi ai sensi dell'art. 2247 c.c., si ispira ai principi generali dell'interesse pubblico e si richiama agli indirizzi fissati in tema di lavoro e formazione professionale dalla legislazione vigente;

CONSIDERATO

che, come chiarito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, una Pubblica Amministrazione può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti esternalizzando i medesimi attraverso i meccanismi dell'appalto, della concessione ovvero operando direttamente mediante propri strumenti amministrativi e tecnici, tra i quali rientra anche il ricorso ad altre entità giuridiche di diritto privato rispetto alle quali l'amministrazione detenga un controllo ed un potere di indirizzo analoghi a quelli esercitati nei confronti dei propri uffici (cd. "*in house providing*");

che le attività strategiche funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale sono svolte esclusivamente a favore ed a supporto della Provincia di Roma la quale, in considerazione della totale partecipazione al capitale sociale della Società, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

che le attività di cui al punto precedente riguardano servizi strumentali e non servizi pubblici locali di rilevanza economica. Come precisato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con decisione del 24 marzo 2010, essi sono caratterizzati dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell'Amministrazione locale, trattandosi di servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività;

VISTO

l'art. 13 del D.L. n. 233/2006 convertito in Legge n. 248/2006, in base al quale le società a capitale pubblico che svolgono le attività per la produzioni di beni e servizi strumentali all'attività di enti pubblici devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti;

DATO ATTO

che il capitale sociale della costituita Società è di Euro 1.000.000,00 (euro unmilione di euro00);
che il vigente Statuto della predetta Società è conforme alle nuove disposizioni in materia di diritto societario ed all'attuale quadro legislativo, regolamentare e comunitario in tema di società *in house*;
che, in particolare, il vigente Statuto della Società stabilisce all'art. 3 comma 7, che "La società dovrà mantenere una struttura tale da garantire che l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte della Provincia di Roma assuma le analoghe caratteristiche dell'attività svolta da quest'ultima con riguardo alla gestione dei propri servizi";
che la Società utilizza le procedure di programmazione, controllo e rendicontazione concordate con il socio pubblico, che potranno essere integrate per alimentare il sistema informativo connesso a specifiche attività affidate;
che, pertanto, il carattere interamente pubblico della Società è tale da consentire che la partecipazione della Provincia di Roma avvenga nel rispetto del principio di diritto comunitario del cd. "controllo analogo";

VISTE

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 167 del 2 luglio 2013, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Annuale 2013, il Bilancio Pluriennale 2013-2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica, e la deliberazione del Commissario Straordinario n. 177/32 del 16 luglio 2013, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 201 del 01.08.2013, con la quale è stato approvato il Piano degli Obiettivi aziendale (PDO aziendale) per la società *in house* per l'esercizio finanziario 2013;
il verbale di assemblea ordinaria 5.8.2013, con cui la Società Capitale Lavoro S.p.A. ha adottato il Piano Operativo Annuale (POA) ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'allegato all'art. 32-bis del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

CONSIDERATO

che, sin dalla sua costituzione, la Società ha operato attraverso lo strumento della delegazione interorganica di servizi tipico dell' *in house providing*, per conto di numerose strutture della Provincia, fornendo servizi strumentali di varia natura contemplati nell'oggetto sociale;
che, tuttavia, relativamente a talune linee di attività l'integrazione tra l'azione dell'Amministrazione committente e della Società affidataria ha raggiunto un livello tale da rendere opportuno che il ricorso ai servizi offerti da quest'ultima nei casi di cui trattasi assuma nel medio periodo carattere di continuità;
che le attività strategiche funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, riportate tra le commesse elencate nel PDO approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 177/32 del 16 luglio 2013, sono le seguenti:

1. Formazione personale dipendente:

- attività di gestione del CEntro DIattico PERmanente

2. Lavoro: comprende le seguenti attività:

- o Prosecuzione, potenziamento ed adeguamento al nuovo quadro normativo, dell'attività strategica denominata "Porta Futuro": progetto di realizzazione del sistema di governance per innovazione ed interorganizzazione tra la rete dei Centri per l'Impiego e "Porta Futuro";

- Realizzazione dell'operazione Giovani in Rete: la PA al servizio di una nuova occupabilità - accordo ex art. 15 legge 241/90, tra la Provincia di Roma Dipartimento III e il Dipartimento della Funzione Pubblica.

3. Formazione: comprende le seguenti attività:

- Rafforzamento della comunicazione istituzionale e realizzazione di un polo culturale finalizzato a posizionare la scuola in un più ampio circuito di comunicazione. Parallelamente implementazione di una mediateca;
- Realizzazione del Progetto di gestione della Banca Dati dei Formatori presso i Centri Provinciali di Formazione Professionale della Provincia di Roma;
- Attività sperimentali di supporto tecnico, finalizzate alla valorizzazione dei servizi pubblici per l'impiego della Provincia di Roma e per l'integrazione fra politiche per l'impiego e formazione professionale - nr. 09 azioni;
- Consolidamento dell'attività seminariale ordinaria, degli eventi e dei convegni di Agorà Scuola Provinciale del Sociale;
- Attività di supporto all'avvio delle attività della "Scuola delle Energie";
- Realizzazione delle attività formative presso la Scuola Provinciale d'Arte Cinematografica.

4. Ambiente: comprende le seguenti attività:

- Progetto banca dati ambientali;
- Progetti di educazione ambientale.

5. Attività propedeutiche e generali di supporto al controllo interno e alle funzioni proprie dell'Ente;

6. Attività di supporto amministrativo e contabile per l'esercizio di funzioni afferenti il Servizio 1 del Dipartimento VII;

che, alla luce di quanto sopra, appare opportuno che le predette linee di attività siano conferite alla Società non più sulla base di contratti aventi durata generalmente annuale, bensì in forza di un Contratto Quadro di durata pluriennale che dia, ad un tempo, ai competenti Uffici della Provincia la sicurezza di poter contare continuativamente sull'apporto della Società per l'erogazione dei servizi di propria competenza e alla Società la possibilità di redigere una programmazione pluriennale basandosi su un volume di attività future più correttamente preventivabile;

che, in ragione della durata pluriennale delle attività strategiche sopra richiamate, l'adozione del Contratto Quadro determina effetti sulla programmazione economico-finanziaria in corso relativa al triennio 2013-2015, pur rinviando ai rispettivi esercizi di competenza e ai Contratti Accessivi, sottoscritti dai Dirigenti competenti, l'esatta quantificazione dell'entità delle singole voci di commessa programmate, riportate nel PDO approvato;

che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010 è stato approvato lo schema di Contratto Quadro per le società *in house* che erogano servizi strumentali all'attività della Provincia e che appare pertanto utile ricorrere alla stipula di un Contratto Quadro per il triennio 2013-2015, esercizio finanziario 2013, che stabilisca l'affidamento alla Società delle predette linee di attività pluriennali, definendo sul piano generale sia i reciproci obblighi e garanzie sia gli opportuni meccanismi di controllo;

che, inoltre, è indispensabile considerare che una società *in house* deve assicurare, a margine di ciascuna linea di attività affidatale, lo svolgimento di una serie di attività propedeutiche e generali di supporto al controllo interno e alle funzioni proprie dell'Ente che, trattandosi di costi affatto estranei alla gestione delle società ordinarie, appare necessario che la Provincia riconosca alla Società un corrispettivo per lo svolgimento di tali attività propedeutiche e generali di supporto da parte del socio sul complesso delle attività affidate e della gestione, per un importo complessivo, come dettagliato nello specifico nel PDO approvato dall'Amministrazione provinciale e nel POA



approvato dalla Società sulla base del PDO. Le procedure per l'assunzione del relativo impegno di spesa sono affidate al Dirigente del Servizio provinciale cui compete il controllo economico finanziario delle società partecipate della Provincia. Che eventuali ulteriori fabbisogni finanziari per lo svolgimento di attività generali rispetto all'importo sopra richiamato devono essere comunicati al socio e formare oggetto di specifico provvedimento di copertura in corso d'anno, secondo le modalità e le procedure previste dall'allegato di cui all'art.32-bis del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. Le procedure di impegno e liquidazione delle ulteriori somme assegnate sono effettuate con le medesime modalità definite al punto precedente; che, conseguentemente, la Provincia intende conferire a Capitale Lavoro S.p.A. le attività sopra elencate, aventi durata pluriennale;

che, a seguito della stipula del Contratto Quadro, i dirigenti provinciali cui competono le sopra elencate attività stipulano Contratti Accessivi dei provvedimenti di affidamento di ciascuna attività, nei quali deve essere specificato e dettagliato il contenuto delle prestazioni che la Società sarà chiamata a rendere nel corso di ogni esercizio, articolando opportunamente l'entità dei corrispettivi riconosciuti per ciascun anno di durata del rapporto;

che, qualora nel corso delle annualità di competenza del presente Contratto sia necessario ricorrere alla Società per lo svolgimento di attività non contemplate nel summenzionato elenco, i competenti Uffici provinciali provvedono a stipulare specifici autonomi contratti di affidamento, definendo per ciascuno la relativa provvista finanziaria, di cui sarà preso atto mediante variazioni al Piano degli Obiettivi e Piano Operativo Annuale;

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

ARTICOLO 2 OGGETTO

Il presente accordo prevede e disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e dello Statuto della Società, i rapporti tra Capitale Lavoro S.p.A. e Provincia di Roma in merito all'affidamento alla Società delle attività strategiche richiamate nelle premesse per il triennio 2013-2015, esercizio finanziario 2013. Tali attività sono riportate tra le commesse elencate nel PDO approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 177/32 del 16 luglio 2013.

Il contenuto delle prestazioni a carico di Capitale Lavoro S.p.A. nell'ambito di ciascuna linea di attività sarà specificato di anno in anno in appositi Contratti Accessivi del presente Contratto Quadro, stipulati per conto della Provincia di Roma dai dirigenti responsabili delle singole strutture competenti.

ARTICOLO 3 DURATA

Il presente Contratto Quadro ha durata pluriennale, corrispondente al triennio di riferimento dei documenti programmazione adottati dal socio Provincia di Roma. La quantificazione dei corrispettivi di cui all'art. 5 per ciascuna attività strategica è determinata con cadenza annuale, sulla base delle decisioni di programmazione finanziaria assunte dall'Amministrazione provinciale.

ARTICOLO 4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

La Società si impegna a svolgere le attività secondo le modalità che saranno disciplinate dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti nei relativi Contratti Accessivi. Ad essi, pertanto, si fa rinvio.



ARTICOLO 5 CORRISPETTIVI E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

I corrispettivi per lo svolgimento, nell'ambito delle attività di cui all'art. 2 del presente contratto, delle commesse programmate, riportate nel PDO approvato dall'Amministrazione, devono essere definiti nei relativi Contratti Accessivi, stipulati per conto della Provincia di Roma dai dirigenti responsabili delle singole strutture competenti.

Nel corso della durata contrattuale si può procedere, ove necessario, alla integrazione delle attività di cui all'art. 2, rimodulando i corrispettivi ed integrando il contenuto dei relativi Contratti Accessivi, secondo le modalità e le procedure previste dall'allegato di cui all'art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Il piano di fatturazione e le modalità di liquidazione sono definiti di anno in anno dalle parti nell'ambito dei singoli Contratti Accessivi, tenuto conto della specifica natura delle prestazioni e del loro prevedibile sviluppo nell'arco dell'esercizio, nonché della necessità che la Provincia assicuri alla società un flusso finanziario compatibile con l'effettivo sostenimento dei costi per quest'ultima.

I pagamenti dei corrispettivi previsti dai singoli Contratti Accessivi sono effettuati con le seguenti modalità, che costituiscono principi di carattere generale:

- anticipazione di importo non inferiore al 40 per cento del valore complessivo della commessa, da erogare al momento della stipula del contratto di affidamento e dietro presentazione di fattura per il relativo importo;
- la restante parte deve essere erogata alle scadenze fissate, dietro presentazione all'Ufficio provinciale competente alla liquidazione della spesa, da parte della Società, della relativa fattura, di una relazione dettagliata sulle attività svolte e, ove necessario, della consegna degli elaborati progettuali.

Eventuali deroghe alla procedura di pagamento sopra delineata sono consentite esclusivamente in presenza di vincoli connessi alla gestione di specifiche commesse.

ARTICOLO 6 IMPEGNI DELLA SOCIETÀ


La Società, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto Quadro, deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione provinciale ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società *in house*, disciplinato dall'art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e relativo allegato.

Inoltre la Società deve conformarsi agli indirizzi formulati dai dirigenti di volta in volta competenti nell'esecuzione delle singole prestazioni oggetto degli specifici Contratti Accessivi di cui al precedente articolo 2.

La Società opera utilizzando proprio personale interno e, ove necessario e previo accordo con il socio pubblico, ricorrendo a risorse esterne, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia.

In caso di stipula di contratti di lavoro finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 - fermi restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e concorsualità e delle disposizioni specifiche che prevedono a carico delle Amministrazioni pubbliche divieti o limitazioni alle assunzioni del personale e conferimento di incarico a consulenti esterni - la Società deve assicurare l'osservanza dei vincoli temporali connessi alla durata del presente contratto e prevedere clausole risolutive collegate alla copertura di spesa dei progetti, a risoluzioni o recessi anticipati ovvero a riduzioni delle attività da parte della Provincia, e più in generale ad ogni situazione che possa incidere su durata e copertura finanziaria dei rapporti conseguenti al presente contratto.

La Società, nella stipula dei contratti individuali di lavoro deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro e sui limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.



Nella esecuzione del presente contratto, la Società deve adeguare le proprie procedure di acquisizione di beni e servizi da terzi ai principi disciplinati dalla normativa, nazionale e comunitaria, e dalla regolamentazione interna.

La Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Provincia degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

La Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Provincia qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche.

La Società deve garantire in ogni tempo la Provincia da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.

ARTICOLO 7

RAPPORTO INFORMATIVO PERIODICO

La Società si impegna a redigere, con cadenza trimestrale, un rapporto sullo svolgimento delle attività affidate alla stessa in forza del presente contratto. Tale rapporto dovrà essere inviato tempestivamente al Nucleo direzionale istituito ai sensi dell'art. 2 dell'allegato previsto dall'art. 32-bis del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, il quale valuterà l'avanzamento dei lavori e comunicherà ove necessario l'esito motivato di tale verifica. Copia del rapporto dovrà altresì essere inviata ai dirigenti titolari dei Contratti Accessivi, per le attività di specifica competenza.

ARTICOLO 8

PENALITÀ

Fatto salvo il caso di forza maggiore, nell'ipotesi di mancato o immotivato ritardo nell'espletamento delle attività nei termini precedentemente prefissati, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare del contratto per ogni giorno di ritardo. Detto importo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all'addebito.

ARTICOLO 9

RISOLUZIONE

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime, non dipendenti da cause di forza maggiore, la Provincia di Roma, previa messa in mora rimasta senza effetto, può risolvere il contratto.

E' altresì consentita la risoluzione immediata del contratto senza diffida e di diritto nei seguenti casi:

- incapacità da parte della Società, accertata dai competenti Uffici provinciali, di svolgere le attività affidate secondo le modalità disciplinate dall'art. 4;
- ripetuti inadempimenti, contestati dai competenti Uffici provinciali, in un numero pari ad almeno tre ed incidenti sull'economia del rapporto.
- accertate ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento.

ARTICOLO 10


CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

ARTICOLO 11

RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.



ARTICOLO 12
PROPRIETA' INTELLETTUALE

Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Provincia di Roma. Il loro eventuale utilizzo da parte della Società deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Nucleo Direzionale, istituito dalla Provincia di Roma ai sensi dell'art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del relativo allegato, denominato "Modalità di esercizio delle attività di programmazione e controllo delle società *in house*".

ARTICOLO 13
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione delle attività affidate dalla Provincia di Roma instauri rapporti con terzi fornitori di beni e servizi.

Le Parti convengono che, se una o più delle transazioni finanziarie di cui al presente contratto saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.P.A., il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, in forza dell'art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010.

ARTICOLO 14
NORME FINALI


Il presente contratto viene redatto in carta legale mediante scrittura privata da registrare solo in caso d'uso.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviano alle norme del Codice Civile ed a quelle di interesse per gli Enti locali vigenti in materia.

Roma 9.9.2013


Per la Società Capitale Lavoro SPA
Il Presidente

Dott. Claudio Panella



Per l'Amministrazione Provinciale
Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Stalteri



Agli effetti dell'art. 1341 il Contraente approva espressamente le disposizioni di cui agli articoli specificati:

Artt. 4, 6, 8, 9, 10, 12

Roma 9.9.2013

Per la Società Capitale Lavoro SPA
Il Presidente

Dott. Claudio Panella

